



PROGRAMMA ELETTORALE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2026-2028 “PROPOSTA 2026 “

*

SOMMARIO

- 1. PREMESSA**
- 2. AREE TEMATICHE E OSSERVATORI**
- 3. OSSERVATORIO CARCERE: LA SITUAZIONE CARCERARIA TRA DEMAGOGIA E INDIFFERENZA**
- 3.1 COSA È MANCATO E COSA MANCA**
- 4. OSSERVATORIO GIUSTIZIA MINORILE**
- 5. OSSERVATORIO ERRORE GIUDIZIARIO E INGIUSTA DETENZIONE**
- 6. OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
- 6.1 LA DIFESA D’UFFICIO**
- 6.2 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
- 7. OSSERVATORIO RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E UFFICI GIUDIZIARI**
- 8. OSSERVATORIO DEONTOLOGIA, FORMAZIONE E GIOVANI AVVOCATI**
- 9. OSSERVATORIO L. 231/2001**
- 10. PROCESSO PENALE TELEMATICO: AUSILIO AI COLLEGHI E TUTELA DELL’EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA**
- 11. IL SERVIZIO DI AUSILIO**
- 12. RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
- 12.1 GARANZIE E LIMITI DELL’INTERVENTO**
- 12.2 FORMAZIONE E INTERLOCUZIONE ISTITUZIONALE**
- 13. LA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA: CONTRASTO ALLA GOGNA MEDIATICA E TUTELA DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DELLA CENTRALITÀ DEL PROCESSO**
- 14. OSSERVATORIO MISURE DI PREVENZIONE**
- 15. COMITATO SCIENTIFICO E SCUOLA TERRITORIALE**

*

1. PREMESSA

La scelta del prossimo Consiglio direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” non ha solo una evidente valenza territoriale, ma si inserisce anche nel contesto di una proposta di rinnovamento nel più ampio dibattito interno all’Unione delle Camere Penali e nella attuazione dei principi statutari della stessa.

In un recente documento inviato ai Presidenti delle Camere Penali territoriali, raccogliendo le sollecitazioni in ordine alla necessità di una riflessione politica sulle scelte programmatiche da farsi e sui necessari strumenti da individuare a sostegno dell’azione politica, oggi ineludibile dopo l’esito del



referendum sulla separazione delle carriere, la Giunta UCPI ha richiesto alle Camere Penali territoriali di contribuire a questa riflessione, avvertendo anche la necessità di conoscere quale sia il grado effettivo di partecipazione alla vita associativa, per incrementarla.

A Bologna la presentazione di PROPOSTA 2026, con la richiesta di votare secondo statuto e la presentazione di liste elettorali e programmi, è andata in quella direzione ancor prima della lettera della Giunta a sottolineare la bontà delle nostre ragioni ed ha avuto il risultato di coinvolgere e richiamare gli avvocati penalisti del Foro locale a sentirsi parte attiva di un dibattito e di un contributo in un momento delicato per la professione.

Per troppo tempo la mancanza di un significativo confronto assembleare ha creato un allontanamento di molti colleghi dalla vita associativa, risultando spesso inutile la partecipazione e le scelte stesse dei gruppi dirigenti, percepite come lontane dai bisogni e dalle difficoltà dell'esercizio quotidiano del difensore penale.

Troppo spesso il consesso assembleare, invece di luogo di confronto e decisione, è diventato mero spettatore della narrazione di singole, pur lodevoli, iniziative o di ratifica dell'esistente operato del direttivo in carica.

Questo ha determinato una progressiva perdita di significato dell'esistenza stessa dell'organo assembleare, riducendolo ad inutile orpello rispetto alle decisioni del Consiglio direttivo, ed ha minato la capacità di essere interlocutori necessari nell'attività di indirizzo politico della Camera Penale, al di là delle innegabili competenze e del lavoro svolto da tutti con abnegazione. Proposta 2026 intende ripartire, come da Progetto già noto e diffuso nei principali canali di comunicazione, proprio da alcune modifiche statutarie che consentano agli iscritti di essere più attivi e partecipi delle decisioni, meno soli nell'affrontare un processo penale sempre più complesso, in ragione dell'avvento del processo telematico e del sempre più complicato rapporto con gli uffici giudiziari.

La previsione di aumentare da una a sei le assemblee ordinarie dei soci nel corso di ogni anno di mandato, va in questa direzione, come anche la pubblicazione del verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e delle assemblee sul sito della Camera Penale di Bologna "F. Bricola" ed ancora la possibilità di seguire i direttivi via streaming e la previsione della partecipazione dei responsabili degli osservatori alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur senza diritto di voto.

Si proporrà altresì l'introduzione nello Statuto di un apposito articolo che preveda l'approvazione dei protocolli da parte della maggioranza semplice



dell'Assemblea ed infine un' ultima modifica statutaria, a salvaguardia del principio di alternanza, che dovrà, a nostro parere, connotare la durata delle cariche dirigenziali, avente ad oggetto la riduzione dei mandati consecutivi da tre a due per i componenti del Consiglio direttivo, alla pari del Presidente (modifica statuto del 22.11.2022 in adesione alla cd. "mozione di Pescara"). Questi i punti salienti del programma, che prevede, come sopra descritto, modifiche statutarie ad hoc.

Di seguito verranno espone le aree di intervento, ma non senza prima analizzare il contesto politico in cui queste elezioni si collocano, e ciò proprio in perfetta coerenza con le finalità dello statuto, ovvero promuovere la realizzazione del giusto processo, la corretta applicazione dei principi che sorreggono il processo penale, nonché la capacità di riconoscere "l'ingiustizia nelle indagini, nel processo e nell'esecuzione penale" e di denuncia, se ciò accade.

L'esito del referendum è stato negativo. Hanno prevalso, anche all'interno dell'avvocatura, logiche di appartenenza politica che hanno minato l'unità dell'avvocatura penale e creato una frattura evidente tra i sostenitori della separazione delle carriere, che è la preconditione per il "giusto processo" descritto dall'art. 111 Cost., e coloro che l'hanno avversata.

Gli avvocati che hanno scelto di non sostenere la riforma, con ogni probabilità, o almeno in parte, non erano tout court in disaccordo con le ragioni del sì, ma con il governo che l'ha coltivata, benché nel corso degli anni la stessa proposta di modifica costituzionale fosse stata, in sostanza, condivisa e a sua volta presentata anche dalla maggior parte dei partiti oggi all'opposizione.

La Camera Penale deve essere ispirata, per sua natura, all'idea della trasversalità, scevra da condizionamenti di una o dell'altra parte politica, e riconoscersi nei valori costituzionali degli artt. 24, 27 e 111 Cost., capace di dialogare con tutte le forze politiche, mantenendo da tutte il necessario distacco e la propria autonomia ideale e di azione.

D'altra parte, può avere inciso, in un'ottica di tutela dell'indagato/imputato, l'idea che il mantenimento del pubblico ministero, all'interno della cd. cultura della giurisdizione, che altro non significa se non "stesso concorso, stesso organo di autogoverno e necessaria meno reciproca indipendenza, potesse assicurare, ai sensi dell'art. 358 c.p.p., la effettiva parità delle parti, essendo la parte pubblica impegnata doverosamente nella ricerca di prove anche a favore dell'indagato.

Sappiamo che così non è e la recente sentenza della Cass. VI n. 34812/2026 nel caso De Pasquale/Spadaro ha dissipato ogni dubbio sull'obbligo di acquisire materiale probatorio a carico dell'indagato/imputato.



È necessario quindi riprendere con forza e determinazione la difesa del giusto processo, nella consapevolezza che si tratta di un cammino ancor più difficile, senza al momento poter prospettare, peraltro, obiettivi di modifica legislativa chiaramente individuabili.

Non si può poi dimenticare che la magistratura, in occasione dell'esito referendario, attraverso la ANM, ha assunto un ruolo "politico" improprio, presentandosi come unico soggetto politico capace di garantire il controllo di legalità e il rispetto della Costituzione, con una faraonica campagna di informazione (o, meglio, di disinformazione) che di giuridico aveva poche tracce. Chi ha condiviso le manifestazioni di giubilo, esternate negli spazi dei Tribunali di questo Paese, poco consone al principio di terzietà e indipendenza della magistratura dalle commistioni con le vicende politiche del Paese, non ha chiaro il valore della separazione dei poteri, la cui tutela, è bene sottolinearlo, preserva anche il ruolo del difensore.

Certo, una parte della magistratura non ha condiviso la direzione univoca dettata da ANM e si è schierata a favore del sì, ed è dato importante da cui ripartire nel dialogo con gli uffici giudiziari.

Non è estranea a questa premessa la considerazione di cui sopra, sulla necessaria equidistanza dalle forze politiche.

Il governo "amico" che ha voluto indire il Referendum costituzionale non è "amico" dei difensori laddove si sacrifica il diritto all'equa retribuzione dello stesso, di fatto disattendendo la normativa sul gratuito patrocinio, né del diritto di difesa, o quando non è stata trovata in questi anni una soluzione rispettosa della Costituzione sul tema del carcere, sul tema della sicurezza e così via (non unico Governo sia ben chiaro !).

Questo significa che **l'avvocatura ha il compito politico** di salvaguardare i valori del giusto processo, del diritto di difesa e del carcere come luogo, non disumano e degradante, di potenziale restituzione all'esterno delle persone condannate, a prescindere da alleanze, che hanno il carattere di provvisorietà e sono dettate da ragioni diverse, salvo di volta in volta convergere su temi condivisi e in sintonia con i principi dell'UCPI.

In questo senso le Camere Penali hanno ancora una volta dato dimostrazione di capacità di intervento a tutela non degli avvocati in quanto tali o della "categoria", ma del diritto di difesa nella sua valenza più alta. La separazione delle carriere serviva a questo; gli atteggiamenti di difesa della categoria da parte dei magistrati (perché di questo si è trattato) denotano, in realtà, l'as-



senza in molte componenti della magistratura di una vera “cultura del processo”, tanto più del processo accusatorio e degli specifici meccanismi di un processo che affida alle parti l’esercizio del diritto alla prova.

Oggi assistiamo ad udienze dove la magistratura è spesso incapace di accettare l’esistenza stessa delle regole e sempre più insofferente all’esigenza processuale di concreto ed effettivo rispetto delle garanzie difensive, come se il bene da tutelare fosse soprattutto la rapida definizione dei processi, anche a costo di comprimere le norme processuali.

Occorre dunque prendere atto della esigenza di **divulgare la “cultura del processo”**.

Tra gli scopi di UCPI, del resto, alla lettera a) dell’articolo 2 dello Statuto, è indicato quello di “promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale in una società democratica”.

UCPI, nel corso degli anni, ha acquisito grandi meriti nella “realizzazione” e nella “tutela” dei citati valori. È giunto il momento di assumerci concretamente un nuovo gravoso compito: quello della “conoscenza” e della “diffusione” degli anzidetti valori nell’opinione pubblica. La “politica” in senso lato sembra ormai incapace di esprimere una propria cultura sui temi della giustizia, se è vano ragionare con chi insegue il facile consenso dettato dalle più o meno fondate emergenze e finisce per sapere ascoltare solo la “piazza” e la pancia della gente, dobbiamo tentare anche un diverso ed innovativo percorso. Un “soggetto politico” deve essere capace di parlare “agli altri”, a coloro che in uno stato democratico dovrebbero avere la forza di dirigere la politica: cambiamo linguaggio!

Parliamo direttamente ai cittadini e cerchiamo, fuori dalle sedi consuete nelle quali siamo abituati ad intervenire, di far loro capire, cosa vuol dire nel concreto “giusto processo”, “rito accusatorio”, “diritto alla prova”, “presunzione di non colpevolezza”. Sotto questo profilo va certamente implementato l’utilizzo dei “social”, che ha l’inegabile vantaggio di avere una potenzialità divulgativa immediata, veloce e di ampia portata.

In quest’ottica, riteniamo importante valorizzare maggiormente le pagine “Facebook” e “Instagram” della Camera Penale “F. Bricola”, dedicando spazi informativi sulle novità legislative e giurisprudenziali e la creazione di una rubrica, nella quale ciascun iscritto potrà dare, se lo vorrà, il proprio contributo.

Dopo l’analisi della sconfitta referendaria serve un cambio di passo, orientato prima di tutto alla diffusione di questi valori, oltre che a tentare di far



comprendere all'opinione pubblica che occorre spostare il focus dalle soluzioni estemporanee dei vari decreti sicurezza, che rappresentano la vera deriva costituzionale, emanati sull'onda delle vulgate populiste e sull'urgenza di offrire soluzioni all'episodio mediatico del momento (dal decreto Caivano in avanti, fino al recentissimo D.L. 190/26, che origina dai fatti di guerriglia urbana durante cortei e manifestazioni occorsi degli scorsi giorni).

Occorre cambiare il paradigma culturale, “dalla bulimia legislativa” della creazione di nuove fattispecie di reato o aggravamento del trattamento sanzionatorio, quale unico possibile argine in difesa della collettività, verso una diversa cultura della prevenzione: l'istituto della giustizia riparativa si muove in tal senso.

Come fatto con forza in questi anni dalla Giunta UCPI e anche dalla nostra Camera Penale, insistiamo a parlare di carcere per promuovere una sensibilizzazione capillare sul triste fenomeno dei suicidi, di condizioni carcerarie inumane e degradanti, causate per lo più dal sovraffollamento, che anche alla Dozza sta toccando numeri altissimi, ormai equivalenti al periodo antecedente alla nota sentenza Torreggiani (si rimanda sul punto al paragrafo dedicato specificatamente al tema carcere).

Non meno importante è, a nostro parere, il tema dei giovani avvocati, sempre più soli nell'affrontare le problematiche dell'esercizio della professione: assistiamo infatti all'esodo di molti avvocati (e non solo giovani!) verso impieghi nella P.A., complice anche l'aumento dei bandi di concorso, attuati con l'implemento delle risorse del PNRR. Sappiamo bene che l'indotto principale, all'inizio della professione, è costituito dalle difese d'ufficio, come anche la possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; altrettanto note sono le difficoltà, come già accennato in premessa, inerenti i pagamenti degli onorari liquidati dai vari Uffici a ciò preposti, con inevitabili ritardi di erogazione degli stessi; è compito, dunque, della Camera Penale occuparsi non solo della formazione del giovane avvocato, ma anche della tutela della dignità della professione forense, che passa necessariamente, tra le altre cose, dal diritto di percepire equi compensi e in tempi ragionevoli.

Da ultimo, e non per importanza, occorre **potenziare il coordinamento tra tutte le Camere Penali del distretto**, che condividono i medesimi problemi e criticità, e che affliggono in particolare e in modo preoccupante, il Tribunale di Sorveglianza e il Tribunale per i Minorenni, predisponendo, nell'interesse di tutti gli avvocati del distretto, tavoli di confronto per promuovere iniziative a presidio del corretto esercizio delle funzioni difensive.



2. AREE TEMATICHE E OSSERVATORI

Gli Osservatori saranno vere e proprie diramazioni operative del Consiglio Direttivo e i luoghi abituali dove ogni iscritto opererà direttamente; questa maggiore partecipazione farà in modo che lo stesso Consiglio Direttivo se ne giovi avendo piena cognizione delle problematiche e del progresso nell'affrontarle.

La modifica sostanziale del ruolo degli Osservatori rende superflua la figura del referente, esaltando, invece, il collegamento diretto tra il Responsabile dell'Osservatorio ed il Consiglio direttivo.

Intendiamo mantenere intatta la costituzione degli Osservatori già in essere, oltre a qualche aggiunta che riteniamo necessaria.

3. OSSERVATORIO CARCERE: LA SITUAZIONE CARCERARIA TRA DEMAGOGIA E INDIFFERENZA

La questione è ormai nota a tutti. Non c'è quasi giorno che passi senza che arrivi una segnalazione sull'aumento della popolazione carceraria (con precisione 66.063 presenze al 30.09.2026 a fronte di 46.248 posti disponibili -dati DAP-), sui numeri crescenti ed abnormi delle persone detenute che si suicidano, sui rischi connessi alla presenza sempre maggiore di situazioni di disagio psichico, sulla carenza di educatori, e quindi sulla difficoltà di lavorare per il reinserimento dei detenuti definitivi, in numero sempre crescente, sulla mancanza di opportunità lavorative e di fondi, su episodi di intolleranza e violenza di detenuti e contro i detenuti, e quindi sulle problematiche connesse alla sicurezza nella vita degli istituti ed altro.

Il carcere come extrema ratio destinato ad un intervento sulle situazioni di maggior allarme sociale resta un'utopia.

Rispondere alla questione del sovraffollamento carcerario con la proposta di costruire nuove carceri è anche troppo facile, ed è quella che "paga di più". Nel 2010, è bene ricordarlo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decretò lo stato emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, rimarcando lo stato di inadeguatezza degli istituti penitenziari e i conseguenti problemi di salute e sicurezza. Ne seguì un controverso Piano carceri, che portò alla costruzione di una serie di padiglioni aggiuntivi a molte delle strutture esistenti, con caratteristiche più adeguate ai parametri indicati dalle Convenzioni internazionali e dall'ordinamento penitenziario, senza che il



problema si sia risolto e a tutt'oggi gli spazi, l'igiene, la mancanza di acqua rendono la vita carceraria un inferno. Per tali condizioni l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nel 2013 per violazione dell'art. 3 CEDU con la sentenza "Torreggiani" per il trattamento inumano e degradante denunciato da alcuni detenuti italiani.

Oltre dieci anni dopo siamo di nuovo nella situazione del 2010, nonostante il susseguirsi di molti interventi normativi nel tentativo reale o apparente di ridurre il numero delle presenze e di incentivare il ricorso alle misure alternative alla detenzione, sulla base della semplice considerazione che le alternative al carcere offrono molte più garanzie di incidere sulla recidiva rispetto all'esecuzione di pene solo detentive.

Secondo le statistiche ministeriali la recidiva si abbate di 2/3 in caso di accesso alle misure alternative al carcere. Non è un dato di poco conto.

Nel 2015 il Ministro di Giustizia di allora, Orlando, convocò gli Stati generali dell'esecuzione penale per un grande progetto riformatore dell'esecuzione penale costituendo 18 tavoli di esperti, a cui era demandato il compito di rivedere tutto il sistema penitenziario, dal tema dell'edilizia carceraria, alle misure di sicurezza, al tema dei rapporti con la famiglia, ecc. Quel progetto riformatore è rimasto inattuato perché era impopolare e dopo due anni di lavori, tutti i progetti di riforma sono rimasti nel cassetto, ad eccezione dell'ordinamento minorile.

Seguirono importanti commissioni, guidate da giuristi come Giostra e Lattanzi, fino alla riforma cd "Cartabia", che avrebbe dovuto, nell'intenzione del legislatore, accelerare i processi, ridurre il ricorso al carcere, favorire la giustizia riparativa, tutti obiettivi allo stato ancora da conseguire.

Ma al contempo, a fasi alterne, e sotto ogni governo, si continua anche a legiferare inasprendo le pene, anche se la storia giudiziaria di ogni paese e di qualunque epoca consente di affermare che l'inasprimento delle pene ha un valore simbolico, lenisce, in parte, la sofferenza delle vittime, dà l'impressione che lo Stato si occupi del problema. Così è stato per gli stupefacenti, per la corruzione, per i delitti in materia familiare, sino al "Codice Rosso" e all'introduzione del reato di femminicidio, di omicidio nautico, ai recenti decreti sicurezza in materia di ordine pubblico in particolare nelle aree urbane, solo per fare qualche esempio.

Da ultimo la nomina dell'ennesimo Commissario straordinario alle carceri che avrebbe dovuto, in meno di un anno, riuscire a costruire le opere necessarie per fronteggiare il sovraffollamento creando 7.000 nuovi posti



entro il 2025, appare, allo stato, come nelle precedenti esperienze, fallimentare.

Certo, la Corte Costituzionale potrebbe a breve intervenire sulla illegittimità di pene scontate in condizioni inumane e degradanti, e potrà rimediare in un futuro non sappiamo quanto prossimo.

Naufragata ogni possibilità di concessione di un provvedimento di indulto, come pure di ricorso, come in passato, all'istituto della liberazione anticipata, resta una popolazione carceraria poverissima per la presenza di percentuali alte di tossicodipendenti, stranieri, anche di seconda generazione, non solo immigrati senza titolo per permanere sul territorio, persone affette da patologie fisiche e psichiche e di molti autori di reati di genere, femminicidi, maltrattamenti, violenze sessuali, che introducono comunque un tema in parte “nuovo” nell'universo penitenziario, con riferimento alle preclusioni per accedere a misure alternative.

Popolazione che spesso vive dell'aiuto del volontariato, vero circuito che assicura quel po'di welfare di sopravvivenza rispetto ad esigenze elementari di vita.

3.1 COSA È MANCATO E COSA MANCA

Nelle Regole Penitenziarie europee è scritto che la mancanza di risorse non può giustificare la compressione dei diritti.

Bisogna investire sul lavoro, che è ciò che aiuta le persone a rendersi autonome. Servono corsi professionali e che il mondo del lavoro entri in carcere in modo strutturale, con spazi adeguati e con maggiore autonomia.

Il lavoro penitenziario di manutenzione dei fabbricati e di svolgimento delle ordinarie occupazioni, preparazione e distribuzione dei pasti, ecc. coinvolge pochi detenuti e, per periodi brevissimi, a volte un mese all'anno, con retribuzioni inesistenti.

Bisogna investire sulla mancanza di adeguato personale dentro il carcere e fuori sul territorio, assistenti sociali, psicologi, esperti e medici che, dopo il passaggio della medicina penitenziaria al servizio pubblico nel 2008, non riescono a garantire una continua assistenza anche per il continuo aumento di patologie psichiatriche.

Sono state previste con recente normativa ipotesi di abitazioni per persone meritevoli in fase di conclusione del percorso carcerario attraverso l'istituzione di apposite convenzioni con enti pubblici e privati e un intervento per favorire l'ingresso di tossicodipendenti in comunità terapeutica (da ultimo L. 140/2026)



La situazione sommariamente descritta è la stessa che si trova nella Casa Circondariale di Bologna, senza dimenticare la specificità del Carcere minorile del Pratello, la cui sofferente attualità si intreccia con la realtà della Casa Circondariale di Bologna ed è mutata anche per il susseguirsi di interventi sulla devianza minorile, tema che richiede uno specifico punto di osservazione. Come detto, il carcere cittadino soffre della medesima patologia generale, con un sovraffollamento cronico e sui cui dati si rimanda ai comunicati dell'Osservatorio carcere. Appare necessario agire su più fronti: assicurare una effettiva tutela delle persone ristrette e dall'altro canto, assicurare che il difensore possa svolgere il proprio mandato a tutela di fasce di popolazione spesso disagiate.

L'Osservatorio che si occuperà del carcere e degli altri luoghi di privazione della libertà, compresi i luoghi dove si svolgono i TSO, anche a seguito della sentenza Corte Cost. 157/2026 che potenzia le garanzie difensive, dovrà essere suddiviso in due gruppi specifici: il primo si occuperà del carcere in punto delle misure cautelari, monitorando ciclicamente i dati dei provvedimenti applicativi, della tipologia degli stessi, di modifica e/o revoca degli stessi oltre alle condizioni dei cautelati all'interno dell'Istituto di pena.

Il secondo gruppo si occuperà della macroarea della fase esecutiva, delle condizioni dei detenuti nell'istituto di pena, del grave problema del sovraffollamento, di eventuali iniziative di sensibilizzazione sul tema, di coltivare i rapporti con i dirigenti della casa circondariale, con gli educatori, il Garante comunale e regionale. Non di meno si occuperà di vigilare e mantenere un rapporto di costante aggiornamento e interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in ragione delle gravi problematiche emerse nel corso degli anni su svariati temi che affliggono la fase esecutiva della pena e della sua gestione: accesso alle cancellerie, tempi dilatati di emissione dei provvedimenti, in particolare degli Uffici di Sorveglianza, permessi premio, applicazione delle misure in via provvisoria e talvolta permessi di necessità, senza dimenticare i procedimenti di remissione del debito e di riabilitazione.

Diventa prioritario affrontare il tema della insufficiente, per usare un eufemismo, applicazione della legge sul gratuito patrocinio, che sta incidendo negativamente sulla possibilità di difesa di fasce crescenti di soggetti deboli ed espone gli avvocati a difficili scelte in ordine all'accettazioni di mandati per cui, forse, anni dopo, ci sarà un modesto compenso, non adeguato al lavoro svolto.



DI FRONTE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART.24 COST.L'AVVOCATURA DOVRA' ASSUMERE LE INIZIATIVE CHE RITERRA' CONFORMI AL RUOLO DEL DIFENSORE E A GARANZIA DEI PROPRI ASSISTITI.

E' necessario istituire uno strumento di raccordo continuo con la Magistratura di Sorveglianza, le Direzioni degli istituti penitenziari, l'Uepe, i Garanti dei detenuti, i rappresentanti degli enti locali, al fine di affrontare le criticità congiuntamente e creare un elenco di risorse abitative, lavorative, di comunità, disponibili per accedere alle misure alternative alla detenzione. La predisposizione di periodici incontri, attraverso l'istituzione di una commissione permanente, che non si sovrapponga al lavoro delle commissioni già esistenti, ma costituisca momento di verifica delle criticità e anche di utilizzo delle risorse presenti sul territorio.

Va ripresa l'interlocuzione sul possibile invio delle relazioni dell'Uepe anche ai difensori prima delle udienze per assicurare un effettivo contraddittorio e la possibilità di integrare la documentazione mancante, evitando rinvii delle udienze stesse.

L'Osservatorio dovrà affrontare, inoltre, il problema di ristabilire il diritto di difesa anche in carcere, ivi compresa la possibilità di intrattenere colloqui con gli assistiti senza il cd. numero limite di detenuti stabilito per ciascun difensore. Il limite era stato imposto durante l'emergenza pandemica e non trova più alcuna ragione di sussistere.

4. OSSERVATORIO GIUSTIZIA MINORILE

L'Osservatorio trova la sua genesi nell'esigenza di monitorare le condizioni dell'IPM di Bologna, attraverso visite periodiche all'interno dell'Istituto, a cui seguiranno analitici resoconti delle condizioni strutturali e delle interviste che verranno fatte alle figure dirigenziali e ai ragazzi reclusi. L'attività andrà intrapresa con la collaborazione e il confronto con i garanti, comunale e regionale, con i rappresentanti dell'Amministrazione, regionale e comunale, nonché con il direttore dell'IPM. Importante sarà altresì predisporre degli interventi anche sui social ed eventi pubblici finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che riguardano le politiche carcerocentriche sui più giovani e sulle conseguenze nefaste che queste producono in termini di sviluppo psicologico ed intellettuale.

Il Legislatore, sulla spinta dell'ennesima onda di emotività e indignazione generata da fatti reato particolarmente gravi, è intervenuto in modo significativo (vedi "Decreto Caivano") in un ambito che vede coinvolte persone



giovani, attraverso norme meramente repressive che minano la finalità rieducativa propria del processo minorile. Di fronte alla crisi che il sistema della giustizia minorile italiana – considerato in passato un fiore all’occhiello dall’intera Europa e oggi guardato da più parti con preoccupazione – sta attualmente vivendo, la risposta governativa è sempre quella di una ventilata edilizia penitenziaria. Il Ministero ha proceduto, infatti, alla creazione di posti ulteriori per far fronte al sovraffollamento, tramite l’apertura – o la riapertura – di quattro nuovi Ipm: a Rovigo, L’Aquila, Lecce e Santa Maria Capua Vetere. Posti che, continuando con questi ritmi, risulteranno presto insufficienti.

Il cambiamento culturale rispetto all’approccio educativo che da sempre caratterizzava la giustizia minorile italiana è cristallizzato anche nella circolare emessa dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità nel 2024, nella quale si impone di indossare la divisa a tutti i poliziotti penitenziari in ogni forma di servizio all’interno degli Istituti Penali per Minorenni o nelle traduzioni esterne. Se il vestire in abiti civili aveva in passato voluto significare la maggiore vicinanza degli operatori ai ragazzi con i quali si rapportano dentro le carceri minorili, partecipando anche il poliziotto penitenziario al percorso di reintegrazione sociale del giovane, oggi, secondo la citata circolare, “l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria indossa l’uniforme con garbo e dignità, è responsabile del decoro e del prestigio dell’uniforme stessa ed è tenuto a mantenere un aspetto decoroso consono al proprio status”. Tale tendenza è **davvero preoccupante** e impone delle riflessioni sulla necessità di invertire il paradigma “più carcere equivale a più sicurezza”, che si affaccia prepotentemente anche quando si parla di imputati minorenni. Dai dati pubblicati da Antigone, ricaviamo, infatti, i seguenti risultati: alla fine del 2022 le presenze sul territorio nazionale erano circa 380 e alla fine del 2024, dopo l’entrata in vigore del decreto “Caivano”, circa 590 unità, con una crescita del 54% in due anni.

Il trend non esita a decrescere: sempre secondo il report di Antigone di quest’anno, al 30 giugno 2026 i giovani detenuti erano 572, in linea, dunque, con il numero dello scorso anno e del 2024. Occorre pertanto che la nostra Camera Penale continui a vigilare e a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni dell’IPM di Bologna, anche in relazione al dato emerso dalle ultime visite svolte dall’Osservatorio carcere e dall’Osservatorio giustizia minorile sul triste fenomeno della presenza in Istituto di minori non accompagnati.



La gravità del fenomeno dell'aumento dei minorenni e giovani adulti negli IPM non è evidentemente percepita dalle politiche governative che, in sprezzo dei principi che regolano la giustizia minorile e della funzione rieducativa della pena, non accenna a operare un "revirement" rispetto alle norme, in materia di reati commessi dai minori, già in essere nel nostro ordinamento; anzi al contrario, come si accennava, la materia è tristemente trattata dai decreti cd. "sicurezza", emanati, con finalità di rassicurare l'opinione pubblica, ogni qual volta si verificano vicende che occupano l'attenzione mediatica, a scapito delle garanzie e dei principi costituzionali che vigilano sul processo penale minorile. Da ultimo, il recente D.L. n. 190, emanato il 22.10 2026 sull'onda delle recenti cronache giudiziarie, inerenti le violenze commesse durante le manifestazioni pubbliche, e con cui si è introdotta la modifica delle regole sull'imputabilità per gli imputati minorenni, è stato previsto il fermo preventivo fino a dodici ore e sanzioni pecuniarie fino a 2000 euro per i genitori, così attribuendo agli adolescenti una responsabilità penale sempre più marcata. Il tema è complesso, perché l'aumento di condotte violente tra i minori non è un dato che si può disconoscere ed attiene all'assenza di valori, al deficit di comunicazione tra i più giovani, all'uso smodato dei social, alla mancata integrazione di immigrati di seconda generazione, alla presenza di migliaia di minori non accompagnati senza una precisa collocazione. Su questa interazione tra diritto e realtà giovanile, sarebbe opportuno prevedere degli incontri con i ragazzi minorenni anche nelle scuole. Preoccupante, del resto, quale rimedio al sovraffollamento negli IPM, *dovuto anche alla commistione tra minori e giovani adulti, che dovrebbero avere luoghi dedicati*, è poi anche la ventilata proposta di collocare i minori all'interno di strutture penitenziarie destinate agli adulti, sia pure in "sezioni separate". Un'esperienza già conosciuta al carcere della Dozza di Bologna, e palesemente incompatibile con la cultura della giustizia minorile improntata all'educazione e alla responsabilizzazione del minore.

Questi i punti principali in merito al tema carcere minorile, mentre, quanto alla situazione attuale del Tribunale per i Minorenni di Bologna, dovrà essere dato ampio spazio all'attenzione e possibile risoluzione delle numerose criticità sempre più preoccupanti, rilevate in questi ultimi anni, nella pratica quotidiana degli avvocati che svolgono assiduamente la funzione difensiva nell'interesse dei minori. Un prezioso contributo è stato offerto dall'attuale Osservatorio sulla Giustizia minorile, che possiamo sintetizzare come segue.



1) Problematiche connesse alla fissazione di appuntamenti in Cancelleria Gip/Gup, dibattimento e Procura.

2) Presso la Procura per i minorenni si verifica una scarsa diligenza nella fase di ricezione ed inserimento nel fascicolo di memorie ex art. 415 bis c.p.p., opposizioni a richieste di archiviazione, atti di nomina, etc.

3) Il Protocollo per la liquidazione delle difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato risale al 2018 e i compensi ivi previsti sono talmente minimi (e talmente sottosoglia) da violare l'equo compenso. Si auspica, pertanto, di poter realizzare tempestivamente un tavolo di coordinamento con il Presidente del Tribunale, il COA di Bologna e il referente URCOFER al fine di aggiornare l'attuale Protocollo con compensi aggiornati.

L'Osservatorio Giustizia Minorile avrà altresì la funzione di coadiuvare l'organizzazione del corso istituzionale di aggiornamento e perfezionamento in diritto penale minorile prodromico all'iscrizione nelle liste delle difese d'ufficio per i minorenni.

5. OSSERVATORIO ERRORE GIUDIZIARIO E INGIUSTA DETENZIONE

L'art. 24 comma 4 della Costituzione riconosce il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, rimandando al legislatore di determinarne le condizioni ed i modi. Occorre dare effettività a tale istituto che tutela tutti coloro che subiscono ingiustamente un danno a beni primari, come la libertà e la proprietà, da errori giudiziari. Attualmente "l'equa riparazione" agli errori giudiziari è riconosciuta solo per l'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare o per la pena ingiustamente scontata in esecuzione di sentenza definitiva revocata a seguito di revisione, alla condizione che il prosciolti non abbia dato causa all'errore giudiziario per dolo o colpa grave.

L'Osservatorio avrà la funzione di analizzare la normativa e monitorare l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, nonché studiare eventuali questioni di costituzionalità e proposte di modifica legislativa.

Anzitutto la causa di esclusione della riparazione è ingiustificata (chi ha subito ingiustamente la privazione della libertà deve essere indennizzato senza alcuna valutazione della condotta processuale ed extraprocessuale), così come è ingiustificato un tetto massimo di indennizzo per l'ingiusta custodia cautelare sofferta, in quanto viene così limitata la quantificazione della somma liquidabile. Ma soprattutto, in conformità al dettato costituzionale che non limita il diritto alla riparazione solo all'ingiusta privazione della libertà, occorre pensare di estendere l'istituto dell'equa riparazione a chi ha



subìto, a causa di errori giudiziari, altre meno afflittive privazioni o limitazioni della libertà e del patrimonio. Così come anche le misure interdittive, che provocano spesso danni gravi alle persone e agli enti.

Ulteriore finalità dell'Osservatorio sarà quella di intraprendere delle attività di raccolta dati presso la Corte d'Appello di Bologna, per indagare il dato quantitativo delle istanze depositate e decise, e conseguente esito; organizzare dei seminari di riflessione condivisa sia con gli avvocati e che con i cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza del tema, anche in ragione dell'importanza di rivendicare l'effettività del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

Sarà una occasione imperdibile per rilanciare uno degli argomenti chiave che hanno sostenuto le ragioni del referendum sulla separazione delle carriere.

6. OSSERVATORIO DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

6.1 LA DIFESA D'UFFICIO

La situazione attuale della difesa d'ufficio mette seriamente a rischio l'effettività del diritto di difesa, creando una forte tensione con i principi sanciti dall'articolo 24 della Costituzione italiana, che stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

Quando lo Stato scarica il peso economico di questa garanzia sociale sulle spalle degli avvocati, il sistema entra in crisi creando un vero e proprio cortocircuito.

Sappiamo tutti che la difesa d'ufficio è una designazione tecnica per garantire la regolarità del processo e che non può essere confusa con il gratuito patrocinio (che è il supporto economico dello Stato per chi è sotto la soglia di reddito).

Nel processo penale l'avvocato d'ufficio deve assistere l'imputato anche se questi è irreperibile, non collabora o non è considerato "non abbiente" dalla legge.

Ne consegue che, se l'assistito d'ufficio è irreperibile e/o non paga, l'avvocato è comunque obbligato a svolgere l'attività difensiva.



Il difensore d'ufficio, infatti, è costretto ad anticipare di tasca propria le spese vive del processo (notifiche, trasferite, bolli, consulenze tecniche), oltre a dover pagare le imposte sulla propria attività prima ancora di aver incassato il compenso.

Per poter chiedere il pagamento della parcella allo Stato, poi, dovrà avviare lunghe procedure di recupero crediti contro il proprio stesso assistito insolvente, spesso senza alcun esito.

Si può quindi affermare che, nel nostro Paese, lo Stato adempia i doveri di cui all'art. 24 della Costituzione scaricandone il peso sulle spalle dell'Avvocatura.

Questa situazione non è tollerabile e deve essere urgentemente modificata.

Va ricordato che il Legislatore, con l'implicito benestare della Corte Costituzionale, da anni delega all'Avvocatura lo svolgimento di altre funzioni (che sarebbero della Magistratura), tanto che molti processi, forse la maggior parte, oggi non potrebbero essere celebrati senza l'ormai insostituibile lavoro dei Vice-Procuratori Onorari e dei Giudici Onorari di Tribunale. Nessuno ha mai messo in dubbio che lo svolgimento di queste funzioni dovesse essere, anche malamente, compensato.

In tale contesto, non si giustifica la diversità di trattamento del difensore d'ufficio che, anch'essa parte essenziale, è l'unica figura del processo e nel processo in grado di assicurare il “diritto inviolabile” di difesa del cittadino (e, ancor più, del “non abbiente”).

Non si vede davvero perché lo stesso non debba essere messo in condizione di poter operare senza anticipare alcuna spesa, con la garanzia di ricevere il compenso così come le altre parti processuali ricevono e senza doversi sobbarcare l'umiliante e faticoso “secondo lavoro”, ovvero l'istruzione ed il radicamento, contro il proprio assistito inadempiente, di procedimenti giudiziari lunghi e faticosi, per poi eventualmente poter chiederne il pagamento allo Stato in caso di insuccesso dell'azione esecutiva.

Tutto, ovviamente, con conseguente appesantimento del carico giudiziario e di costi per la collettività. Questa situazione è conforme all'interesse pubblico e del cittadino?

A nostro giudizio, no. La Camera Penale dovrà agire, coinvolgendo anche l'Unione, affinché il Legislatore metta mano alla materia riconoscendo, per



ogni processo, giusti compensi al difensore d'ufficio da liquidarsi con procedure snelle e veloci. Sotto questo profilo vanno senz'altro apprezzate le sollecitazioni della Giunta in relazione all'art. 15 comma 2 Dlgs. 115/2002, in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, e recepite con la proposta emendativa del DL 168/2026, ben sintetizzata dall'On. Varchi. L'integrazione, se ammessa e approvata, consentirebbe di superare le estensioni dei termini di impugnazione e ripristinare la possibilità di proporre opposizione ai decreti di pagamento entro "trenta giorni dalla comunicazione de decreto".

6.2 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'art. 24, comma 3, della Costituzione impone alla Repubblica di assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Il patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 115/2002, è lo strumento con cui questo principio, unito a quello di uguaglianza dell'art. 3, diventa concreto. Quando l'istituto non funziona, non è in gioco soltanto il compenso dell'avvocato, ma l'accesso alla giustizia delle persone più fragili.

Il difensore della persona ammessa al beneficio riceve un compenso ridotto per legge di un terzo rispetto ai valori ordinari e non può percepire altro oltre a quanto liquidato dallo Stato. Proprio per questo i tempi di ammissione e di pagamento sono decisivi: un difensore che attende anni la propria liquidazione, spesso dopo aver seguito le situazioni più complesse, come quelle dei detenuti, vede compromessa la dignità del proprio lavoro, in contrasto con lo stesso art. 36 della Costituzione.

Il problema è nazionale e strutturale. Con la sentenza Diaco e Lenchi c./ Italia dell'11 dicembre 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la mancata esecuzione in tempi ragionevoli dei decreti di pagamento dei compensi agli avvocati, riconoscendo che i ritardi non sono episodi isolati e chiedendo allo Stato di rimuoverne le cause.

A Bologna queste difficoltà si avvertono da molti mesi. Già nel dicembre 2024 l'Osservatorio della nostra Camera Penale aveva segnalato la mancanza di fondi sia presso l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale sia presso quello della Corte d'Appello. Lo stesso Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale aveva comunicato di aver esaurito nel 2024 tutti i fondi resi disponibili dal Ministero, pari a 7.678.000 euro, di cui oltre 5,7milioni destinati ai difensori. Nel luglio 2025 l'Osservatorio ha poi denunciato un grave arretrato nell'iscrizione delle istanze di ammissione e nella notifica dei decreti, con un ufficio



unificato al quale erano destinati soltanto due operatori, e fondi per il 2025 assegnati alla Corte d'Appello ma non ancora al Tribunale. In quell'occasione il Dirigente del Tribunale aveva rafforzato l'ufficio con due addetti all'Ufficio per il Processo. Con la scadenza dei contratti UPP del 30 giugno 2026 quel rinforzo è stato messo a rischio, e con esso il recupero dell'arretrato. A ciò si aggiungono la chiusura per molti mesi dell'Ufficio liquidazioni che ha portato ad un aumento esponenziale delle istanze da lavorare.

Attualmente sono giacenti presso il Tribunale di Bologna circa 4.500.000,00 euro disponibili per le liquidazioni di istanze di soggetti ammessi al gratuito patrocinio o di istanze per assistenza come difensore d'ufficio. Se tale importo non verrà distribuito entro il 31 dicembre 2026 sarà verosimile trovarsi in forte difficoltà per l'anno 2027, in quanto l'importo inviato dal Ministero di Giustizia verrà dimezzato con il rischio concreto di versare nella stessa situazione verificatasi nel 2024.

Le criticità principali sono tre. I provvedimenti di ammissione spesso non precedono l'inizio del procedimento, sicché né il difensore né l'assistito conoscono tempestivamente l'esito della domanda. Le liquidazioni arrivano dopo tempi lunghi, talvolta anni. Infine, i protocolli locali, nati per uniformare i criteri, producono in alcuni casi il risultato di comprimere ulteriormente i compensi: il protocollo del 7 giugno 2023, sottoscritto anche dalla Camera Penale, va quindi monitorato nella sua applicazione e, se necessario, rinegoziato. L'Osservatorio avrà il compito di raccogliere in modo sistematico i dati sui tempi di iscrizione delle istanze, di emissione dei decreti di liquidazione e di pagamento, sia presso il Tribunale che presso la Corte d'Appello di Bologna, e di portarli all'attenzione dei dirigenti degli uffici, del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale di Bologna. Dovrà inoltre aggiornare il vademecum e la modulistica già predisposti dalla Camera Penale, informare i Colleghi sugli strumenti di tutela disponibili, come la compensazione dei crediti con i contributi previdenziali e fiscali, e valutare con le altre associazioni forensi iniziative più incisive qualora il dialogo non bastasse.

In questi mesi si sono levate molte proteste per ritardi sempre più significativi. I Consigli dell'Ordine, associazioni di categoria, singoli avvocati hanno denunciato il ritardo nell'arrivo dei fondi, la difficoltà di avere notizia dell'accoglimento delle domande, i tempi insostenibili per la liquidazione e poi per il pagamento dei compensi, i continui solleciti agli uffici competenti. Si lamentano inoltre richieste ripetute di integrazioni documentali sui redditi, quando la legge già prevede che tutte le domande di ammissione siano trasmesse agli uffici finanziari per le verifiche.



Molti avvocati stanno pensando di non utilizzare più questo strumento e di cancellarsi dagli elenchi.

L'effetto sarebbe una caduta del livello di assistenza legale che comprometterebbe una conquista di civiltà, attuata a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della Costituzione, che ha consentito a tanti di essere difesi degnamente anche in processi delicati e di lunga durata. Non è una questione degli avvocati, ma una questione fondamentale di tutela del diritto di difesa, che presuppone il rispetto della legge e del principio di uguaglianza.

7. OSSERVATORIO RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA E UFFICI GIUDIZIARI

L'Osservatorio nasce dall'esigenza di garantire che il difensore possa esercitare in concreto le facoltà che la legge gli riconosce, accedendo agli uffici, consultando gli atti e interloquendo con i magistrati senza ostacoli burocratici o materiali. La sua funzione sarà quella di raccogliere le segnalazioni dei Colleghi, verificarle, portarle tempestivamente all'attenzione dei dirigenti degli uffici e restituire agli iscritti l'esito di ogni interlocuzione. Le difficoltà che viviamo a Bologna non sono un fenomeno isolato. L'Unione delle Camere Penali, all'esito di un monitoraggio condotto da cinquantotto Camere Penali, tra cui la nostra, ha denunciato al Ministro della Giustizia il permanere dell'obbligo di prenotazione per accedere alle cancellerie, orari di apertura inferiori ai minimi di legge, fasce di accesso libero ridotte a un'ora e magistrati che pretendono una richiesta motivata per ricevere il difensore. In Toscana le Camere Penali hanno proclamato lo stato di agitazione contro l'apertura per una sola ora al giorno della cancelleria della Corte d'Appello di Firenze. Ne emerge una chiusura degli uffici giudiziari verso l'avvocato, percepito sempre più come un estraneo, anziché come parte necessaria del procedimento. A Bologna questa tendenza ha assunto forme precise. In Procura lo Sportello Penale ha ridotto gli orari e soppresso gli accessi pomeridiani, con prime date utili in media dopo dieci giorni; l'Ufficio 415 bis offre troppo pochi appuntamenti giornalieri, nel dettaglio, l'ufficio è aperto al pubblico SOLO il martedì e giovedì e l'agenda del DAS2 è rimasta chiusa per oltre un mese. La causa indicata è sempre la stessa: la carenza di personale. L'Avvocatura non può pagare le conseguenze di disorganizzazioni interne. Il diritto di difesa è un diritto inviolabile che deve essere garantito nella sua totalità. L'Osservatorio ha il compito di dimostrare che il confronto, quando è tempestivo e documentato, produce risultati. Le segnalazioni sulle richieste di appuntamento con i PM, raccolte già nel novembre 2025, hanno condotto



all'incontro del 24 giugno 2026 tra il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale. Con il provvedimento del 26 giugno 2026 il Procuratore ha riconosciuto che l'interlocuzione tra difensore e pubblico ministero non può subire compressioni che si ripercuotano sul diritto di difesa e ha garantito il libero accesso per conferire con i magistrati ogni giorno dalle 11 alle 13. Compito dell'Osservatorio sarà vigilare sul rispetto di questo provvedimento e verificare che, per la consultazione degli atti, ancora subordinata ad appuntamento con le segreterie, le ragioni d'urgenza siano davvero assicurate con tempestività. Un secondo fronte riguarda il processo penale telematico, che in tutta Italia ha costretto i capi degli uffici a sospendere o derogare l'uso esclusivo di APP A Bologna l'Osservatorio ha raccolto segnalazioni di istanze ex art. 299 c.p.p. depositate sul Portale con esito positivo ma mai pervenute al GIP, di fascicoli TIAP trasmessi in modo incompleto o privi dell'indice degli atti, di depositi verso altre Procure bloccati nello stato "in verifica". A ciò si aggiunge l'impossibilità di ottenere dall'Ufficio GIP copia del fascicolo via e-mail con il versamento dei diritti forfettari, che costringe il difensore a recarsi in ufficio e a sostenere un costo più che triplicato. Su questi temi l'Osservatorio intende proporre un tavolo tecnico stabile con la Procura, l'Ufficio GIP e il Consiglio dell'Ordine, in raccordo con l'Osservatorio nazionale UCPI sull'informatizzazione del processo penale. L'attenzione dell'Osservatorio si estenderà infine alle condizioni materiali in cui si celebrano le udienze. L'aula destinata all'ascolto protetto si è rivelata inadeguata per acustica e spazi, al punto che i difensori sono rimasti senza posto a sedere e l'imputato si è trovato a contatto con i familiari della persona offesa. Davanti ai giudici onorari sono state segnalate prassi da monitorare, come esami dei testimoni condotti in forma suggestiva e l'acquisizione, nonostante l'opposizione della difesa, di documenti che mescolano immagini e commenti della polizia giudiziaria. Per verificare se si tratti di episodi isolati o di prassi consolidate, l'Osservatorio raccoglierà le segnalazioni in modo sistematico e, ove necessario, le sottoporrà alla Presidenza del Tribunale. Tra le condizioni materiali vi è anche la presenza fisica della nostra associazione all'interno del Palazzo di Giustizia. La stanza che il Tribunale di via D'Azeglio 56 aveva riservato alla Camera Penale è oggi utilizzata dagli addetti all'Ufficio per il Processo o dai magistrati in tirocinio. Non si tratta di una questione logistica secondaria: quella stanza è per i Colleghi un punto di appoggio tra un'udienza e l'altra, un luogo di confronto e di consultazione degli atti e il segno visibile del ruolo dell'avvocatura penale nel Palazzo. L'Osservatorio, insieme al Consiglio Direttivo, dovrà fare tutto quanto possibile per riottenere la nostra postazione, sollecitando un confronto con



la Presidenza del Tribunale e con il Consiglio dell'Ordine. L'obiettivo di fondo è chiaro: impedire che la carenza di risorse, reale e non imputabile alla difesa, si traduca stabilmente in una compressione del diritto di difesa e in un costo scaricato sugli avvocati.

8. OSSERVATORIO DEONTOLOGIA, FORMAZIONE E GIOVANI AVVOCATI

L'Osservatorio trova la sua ragione d'essere nella convinzione che la qualità della difesa penale dipenda dalla preparazione, dall'etica professionale e dalla possibilità concreta per i giovani di esercitare questa professione. Le tre aree sono strettamente legate tra loro e, a ben vedere, anche ai disservizi descritti nel programma dell'Osservatorio Uffici, perché sono proprio i Colleghi più giovani a sopportarne il peso maggiore. I dati del Rapporto Censis-Cassa Forense 2025 restituiscono l'immagine di una professione che perde iscritti, scesi a 233.260 nel 2024 con una flessione dell'1,6% rispetto all'anno precedente, nella quale i redditi più bassi si concentrano nelle fasce d'età inferiori ai trent'anni. Resta inoltre marcato il divario di genere: nel 2023 il reddito medio degli avvocati uomini era di 62.456 euro, quello delle avvocate di 31.115 euro. Per un giovane penalista ogni ora persa in attesa allo sportello, ogni accesso rinviato di dieci giorni, ogni copia pagata a un prezzo triplicato rappresentano un costo che uno studio individuale non può assorbire. La difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, che per molti rappresentano il primo ingresso nella professione, scontano liquidazioni lente e spesso ridotte. L'Osservatorio UCPI sul patrocinio a spese dello Stato ha denunciato provvedimenti anomali sia in tema di ammissione, che di liquidazione dei compensi. A Milano il Consiglio dell'Ordine, il Tribunale e la Camera Penale hanno sottoscritto un protocollo sulla liquidazione dei compensi con un osservatorio permanente sulla sua applicazione. L'Osservatorio si propone di monitorare i tempi e i criteri di liquidazione presso il Tribunale di Bologna e di valutare, insieme al Consiglio dell'Ordine, l'adozione di uno strumento analogo. Sul piano della formazione, l'Osservatorio intende costruire percorsi che partano dai problemi reali raccolti nella pratica quotidiana. Oggi saper utilizzare il Portale deposito atti penali e il TIAP significa saper difendere: verificare la completezza del fascicolo digitale e del suo indice, documentare l'esito del deposito, sapere quando affiancare la PEC al Portale per un'istanza cautelare. Accanto a questa formazione tecnica occorre rafforzare quella sul ruolo del difensore, attraverso la scuola per la difesa d'ufficio, il dialogo con l'Università e la partecipazione ai progetti dell'UCPI



rivolti agli studenti, come il Progetto Scuole. Sarà inoltre utile creare un canale di affiancamento che metta in contatto i giovani iscritti con Colleghi di maggiore esperienza, e predisporre un vademecum aggiornato su uffici, orari, recapiti e modalità di accesso urgente. Quanto alla deontologia, l'Osservatorio avrà la funzione di offrire ai Colleghi riferimenti chiari nei rapporti con gli uffici, con i magistrati e con i colleghi, anche nei casi di sostituzione in udienza. Un contesto di disservizi diffusi può indurre a cercare scorciatoie o canali informali, a scapito della parità tra difensori e della trasparenza: il rispetto delle regole deve valere per tutti, e per primi per noi. Un terreno nuovo è rappresentato dall'uso dell'intelligenza artificiale nella redazione degli atti, che pone questioni di riservatezza e di responsabilità professionale. Su questi temi l'Osservatorio intende organizzare momenti di riflessione condivisa con la magistratura, nella convinzione che una deontologia comune rafforzi il rispetto reciproco tra le parti del processo. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra Camera Penale e sulla tenuta stessa del diritto di difesa.

9.OSSERVATORIO L. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Dai suoi albori è divenuta negli anni particolarmente consistente la tendenza all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, che determina la necessità di monitorare lo sviluppo legislativo e giurisprudenziale. Trattasi di una materia molto articolata, tanto da essere considerata un "tertium genus" di natura mista penale e amministrativa. Tale soluzione è espressamente menzionata nella Relazione accompagnatoria del D. Lgs. a conferma che il Legislatore ha preferito non affermare espressamente la natura esclusivamente penale o amministrativa della responsabilità al fine di evitare problemi di costituzionalità della normativa stessa.

L'introduzione della responsabilità dell'ente ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo ed ha alimentato una letteratura dottrinale vastissima; non meno rilevante appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare l'applicazione della normativa della 231: il primo e più lungamente dibattuto riguarda la natura del nuovo sistema sanzionatorio.

L'Osservatorio avrà dunque la funzione di organizzare seminari di divulgazione normativa e allo stesso tempo di studio e dibattito dell'evoluzione giurisprudenziale.



Difatti vi è da evidenziare che, da oltre venticinque anni dalla sua entrata in vigore, il sistema presenta un paradosso: i modelli organizzativi si sono progressivamente diffusi, ma resta limitata la conoscenza sistematica della concreta applicazione della disciplina nelle diverse fasi del procedimento.

Il disegno di legge di revisione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 sulla base dei lavori del Tavolo tecnico coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo, interviene significativamente sull'impianto della responsabilità degli enti.

In questo contesto l'Osservatorio 231 potrà proporre, inoltre, di ricostruire, attraverso un'indagine empirica sui procedimenti giudiziari, come la disciplina sia stata concretamente applicata, individuando le principali prassi e criticità emerse nell'esperienza giudiziaria.

L'Osservatorio solleciterà uno studio dei procedimenti relativi al D. Lgs. 231/2001 trattati dagli uffici giudiziari di Bologna nel decennio 2016–2026, sulla base di un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica e il Tribunale di Bologna e nel rispetto delle condizioni di accesso e anonimizzazione dei dati. Il perimetro definitivo sarà concordato con i rispettivi Uffici.

L'indagine riguarderà:

- 1) i procedimenti iscritti a carico degli enti e quelli per reati presupposto commessi nell'interesse di un ente non iscritto;
- 2) i reati presupposto contestati, la qualifica dell'autore (apicale o sottoposto), il settore di attività e la dimensione dell'ente;
- 3) gli esiti, distinti per fase e tipologia di definizione (archiviazione, patteggiamento, tipo ed entità della condanna, assoluzione), con separata rilevazione della definitività;
- 4) l'adozione del modello organizzativo prima o dopo il fatto, le evidenze della sua attuazione, le valutazioni giudiziali di idoneità e le relative motivazioni;
- 5) la contestazione e l'accertamento della colpa di organizzazione, il collegamento causale con il reato presupposto e i criteri di interesse o vantaggio;
- 6) le ragioni delle assoluzioni: insussistenza del reato presupposto, difetto di interesse o vantaggio, mancata prova della colpa organizzativa, valutazione del modello;
- 7) le misure cautelari, i sequestri, le condotte riparatorie e i loro effetti sulla definizione del procedimento;



8) i casi di particolare tenuità del fatto riconosciuta alla persona fisica (art.131 bis c.p.) e la sorte del procedimento nei confronti dell'ente;

9) negli enti di piccole dimensioni, il cumulo tra le sanzioni applicate alla persona fisica e quelle irrogate all'ente;

10) la tipologia e l'entità delle sanzioni, nonché la durata dei procedimenti.

La rilevazione seguirà una griglia di codifica comune e distinguerà i dati desumibili dagli atti da quelli non disponibili o non verificabili. Le risultanze saranno presentate esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata.

L'obiettivo è ricostruire l'applicazione della disciplina nel periodo anteriore alla riforma e lasciare una base conoscitiva replicabile, che consenta rilevazioni successive con criteri comparabili. Lo studio potrà essere proposto come esperienza pilota per altre Camere Penali del distretto di corte d'Appello di Bologna e per l'Osservatorio nazionale UCPI, al fine di valutare un'estensione ad altri distretti.

10. PROCESSO PENALE TELEMATICO: AUSILIO AI COLLEGHI E TUTELA DELL'EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA

Il Portale Deposito atti Penali è ormai uno strumento centrale dell'attività difensiva: consente di trasmettere atti e documenti, consultare procedimenti e depositi, richiedere certificati e seguire gli esiti delle operazioni. Il Manuale Utente ministeriale descrive un sistema articolato, con funzioni diverse secondo l'ufficio, la fase e il ruolo del soggetto rappresentato, e con passaggi asincroni di lavorazione da parte degli uffici giudiziari.

La digitalizzazione può rendere più agevole l'attività professionale soltanto se il sistema è accessibile, comprensibile e affidabile. Un errore di autenticazione, un messaggio non interpretabile, un rallentamento o la saturazione degli accessi, un'anomalia di programmazione o una difficoltà nell'individuare lo stato effettivo del deposito possono assorbire tempo di lavoro e, quando vi sono termini processuali, incidere concretamente sull'esercizio della difesa.

Per questo l'Osservatorio sul processo penale telematico dovrà affiancare al monitoraggio delle criticità e alla formazione un servizio pratico di ausilio tra Colleghi. L'iniziativa si inserisce nel programma generale della Camera



Penale: rendere gli Osservatori luoghi di partecipazione e attività, condividere competenze, documentare le criticità e promuovere un confronto istituzionale utile alla tutela del diritto di difesa.

11. IL SERVIZIO DI AUSILIO

L'Osservatorio attiverà un canale dedicato, secondo modalità da definire con il Consiglio Direttivo, attraverso il quale i Colleghi potranno segnalare difficoltà operative nell'uso del Portale e chiedere un primo orientamento pratico. Il servizio sarà organizzato con la partecipazione volontaria degli iscritti interessati e, ove possibile, con turni di disponibilità e momenti periodici di confronto.

L'ausilio potrà riguardare, tra l'altro, problemi di accesso e autenticazione; schermate o messaggi di errore; rallentamenti e indisponibilità, anche nei momenti di maggiore afflusso; difficoltà nella compilazione delle maschere, nella selezione dell'ufficio o della tipologia di atto; controlli su formati, firme digitali e allegati; ricerca dei procedimenti autorizzati; lettura delle ricevute e degli stati di lavorazione; accesso e scaricamento degli atti del fascicolo.

Il servizio non sostituirà l'assistenza ministeriale, nè gli uffici giudiziari e non potrà intervenire direttamente sul sistema o garantire l'esito di un deposito. Dovrà invece aiutare il Collega a individuare, per quanto possibile, la natura del problema: difficoltà legata alla singola postazione o alla configurazione dell'utente; errore nella compilazione o nell'associazione di ufficio, procedimento o soggetto; anomalia del Portale; ritardo o disallineamento nella lavorazione dell'ufficio. Quando occorre, l'Osservatorio indicherà i canali istituzionali cui rivolgersi e aiuterà a formulare una segnalazione chiara e documentata.

12. RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per rendere l'ausilio utile anche alla Camera Penale e agli interlocutori istituzionali, sarà predisposta una scheda semplice e comune. Essa potrà registrare la data e l'ora, la funzione utilizzata, la fase dell'operazione, il testo o codice dell'errore, gli eventuali tentativi effettuati e l'esito ricevuto, evitando l'inserimento di dati identificativi non necessari.

Le segnalazioni saranno classificate per tipologia e ricorrenza, distinguendo i problemi individuali da quelli potenzialmente comuni a più utenti e i fatti



direttamente documentati dalle valutazioni o dalle ipotesi ancora da verificare. L'Osservatorio potrà così costruire una base conoscitiva delle criticità che ricorrono nella pratica bolognese, aggiornare indicazioni operative e sottoporre agli uffici competenti i problemi che richiedano un intervento tecnico o organizzativo. Gli esiti delle interlocuzioni saranno restituiti agli iscritti, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza.

Nessun Collega dovrà trasmettere credenziali, chiavi o codici di autenticazione, atti difensivi, documenti del fascicolo o dati personali e giudiziari dei propri assistiti, salvo che un'esigenza specifica sia valutata e gestita nel rispetto delle regole professionali e di riservatezza. Le schermate eventualmente condivise dovranno essere previamente oscurate nei dati identificativi e nei contenuti del procedimento. Il canale non sarà utilizzato per consulenze sul merito di singoli procedimenti, ma per assistenza operativa, raccolta delle anomalie e orientamento verso i canali competenti.

12.1 GARANZIE E LIMITI DELL'INTERVENTO

L'ausilio tra Colleghi deve accompagnare, non sostituire, la diligenza professionale richiesta per il singolo deposito. Il codice prevede il deposito telematico quale regola generale e richiede che il sistema assicuri certezza della trasmissione e della ricezione (art. 111 bis c.p.p.); disciplina inoltre come documentare i malfunzionamenti e quando, ricorrendone i presupposti, operare con modalità non telematiche o chiedere la restituzione nel termine (art. 175 bis c.p.p.). L'Osservatorio non potrà sostituire le attestazioni e le procedure previste dalla legge né indicare come valido un canale di deposito alternativo fuori dai casi consentiti.

È quindi essenziale che il servizio aiuti a conservare e ordinare le evidenze dell'operazione - ricevute, stati, messaggi, orari e riscontri dell'assistenza - e indirizzi tempestivamente il Collega verso gli strumenti ufficiali di segnalazione. La giurisprudenza ha richiamato l'utilità degli strumenti di assistenza e dei canali di segnalazione delle anomalie messi a disposizione dal Portale, anche per documentare i tentativi di deposito (Cass. pen., Sez. V, n. 33829/2026). Resta affidata al difensore incaricato la valutazione delle conseguenze processuali e delle iniziative da assumere nel caso concreto.

12.2 FORMAZIONE E INTERLOCUZIONE ISTITUZIONALE



Il servizio sarà completato da incontri pratici, brevi guide e checklist aggiornate sulla base delle versioni del Manuale Utente e delle segnalazioni effettivamente riscontrate. I laboratori potranno simulare l'intero percorso di deposito e consultazione, soffermandosi sui passaggi a maggior rischio di errore: accesso, individuazione dell'ufficio, scelta dell'atto, associazione dei soggetti, caricamento e verifica dei documenti, lettura delle ricevute e controllo degli esiti.

In raccordo con l'Osservatorio sui rapporti con la Magistratura e gli Uffici giudiziari, con il Consiglio dell'Ordine e con l'Osservatorio nazionale UCPI, la Camera Penale promuoverà un tavolo tecnico stabile con Procura, Ufficio GIP e altri uffici interessati. Il confronto dovrà partire da segnalazioni circostanziate e ricorrenti, verificare l'eventuale disallineamento tra sistemi e fascicoli, favorire comunicazioni tempestive sui disservizi e seguire gli interventi correttivi, senza trasferire sulla difesa le conseguenze di disfunzioni organizzative o tecniche.

a. FASI E VERIFICA

Nel primo semestre saranno definiti il mandato del servizio, il canale di contatto, la scheda di segnalazione e le regole di riservatezza; saranno inoltre avviati i primi incontri pratici. Nel periodo successivo l'Osservatorio consoliderà la classificazione delle anomalie, aggiornerà le indicazioni operative e presenterà al Direttivo una ricognizione periodica delle criticità e degli esiti delle interlocuzioni.

I risultati saranno valutati in base alla partecipazione dei Colleghi, alle segnalazioni raccolte e classificate, ai materiali e agli incontri realizzati, ai problemi sottoposti agli uffici e agli esiti documentati. Il fine non è creare un ulteriore passaggio burocratico, ma mettere a disposizione degli iscritti un aiuto tempestivo e condiviso, trasformando le difficoltà individualmente incontrate in conoscenza comune e in iniziativa istituzionale a tutela della funzione difensiva.

13. LA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA: CONTRASTO ALLA GOGNA MEDIATICA E TUTELA DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DELLA CENTRALITÀ DEL PROCESSO

Occorre promuovere una linea politico-culturale netta contro ogni forma di spettacolarizzazione dell'indagine e di anticipazione mediatica della colpevolezza, riaffermando che la responsabilità penale può essere accertata solo



nel processo e che l'imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, come prevende l'art. 27 della nostra Costituzione. Del resto, la giurisdizione penale trova il suo fondamento nel giusto processo, nel contraddittorio tra le parti e nella formazione della prova davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 della Costituzione).

In questa prospettiva va contrastato ogni uso pubblico del linguaggio che presenti l'indagato o l'imputato come già colpevole: l'ordinamento processuale vieta che, nei provvedimenti diversi da quelli che decidono sulla responsabilità penale, la persona sottoposta a indagini o l'imputato siano indicati come colpevoli prima di una decisione irrevocabile, e riconosce uno specifico rimedio correttivo a tutela della presunzione di innocenza (art. 115 bis c.p.p.).

Su questo terreno è necessario chiedere un monitoraggio costante della comunicazione giudiziaria e giornalistica, per impedire che il racconto mediatico sostituisca il giudizio e trasformi il sospetto in condanna sociale.

La prova della colpevolezza deve formarsi nel contraddittorio dibattimentale, non nel circuito mediatico, né attraverso la divulgazione selettiva di atti d'indagine ancora sottratti al confronto tra accusa e difesa.

Ne discende la necessità di rafforzare la riservatezza delle indagini e di contrastare l'utilizzazione giornalistica degli atti investigativi prima del pieno dispiegarsi del contraddittorio, così da preservare insieme l'equità del processo, la dignità della persona coinvolta e l'affidabilità dell'accertamento.

Nello stesso solco deve essere sostenuta con fermezza l'esigenza che la comunicazione delle Procure sia sempre limitata allo stretto necessario, priva di toni suggestivi, rispettosa della persona sottoposta a indagini e ancorata a criteri di sobrietà, oggettività e stretta funzionalità informativa. Informare i cittadini sulle indagini in corso non significa e non potrà mai avvenire a discapito della discrezione e della riservatezza imposte dal principio di presunzione di innocenza e risolversi nella veicolazione di giudizi anticipati di colpevolezza. Anche per questo occorre ed occorrerà vigilare criticamente su prassi, protocolli e linee guida istituzionali, affinché siano sempre conformi ai principi costituzionali e convenzionali.

Parallelamente dovrà mantenersi ed implementarsi un confronto stabile con l'Ordine dei Giornalisti per mantenere alta l'attenzione sulle regole deontologiche in materia di cronaca giudiziaria e per la diffusione di un linguaggio tecnico, corretto e non colpevolista: chi riceve un avviso di garanzia, chi è



indagato o imputato, non può essere mai definito “colpevole”, perché una simile rappresentazione contraddirebbe la presunzione di innocenza. L’accuratezza terminologica non potrà mai essere scambiata per formalismo, essendo una garanzia sostanziale di civiltà giuridica.

Infine, è indispensabile lottare per l’affermazione del principio della parità di accesso all’informazione tra accusa e difesa.

Un sistema informativo che amplifica soltanto la versione accusatoria e marginalizza la voce della difesa altera la percezione pubblica del processo e rafforza una cultura incompatibile con il giusto processo.

Se il processo penale è davvero luogo di confronto tra parti in condizioni di parità, anche nello spazio dell’informazione pubblica deve e dovrà essere riconosciuta pari dignità comunicativa alla difesa, evitando che il racconto giudiziario sia strutturalmente sbilanciato a favore delle sole fonti investigative.

In questa direzione la battaglia contro il processo mediatico coincide con la difesa del modello costituzionale del processo penale, in cui la prova si forma in aula e la colpevolezza non può essere proclamata prima della sentenza.

14.OSSERVATORIO MISURE DI PREVENZIONE

La prevenzione della criminalità è una funzione essenziale dello Stato. Proprio perché le misure preventive possono incidere profondamente sulla libertà personale, sul patrimonio e sulla vita delle persone e dei loro familiari, la loro applicazione deve poggiare su presupposti verificabili e su garanzie effettive.

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali rispondono a una disciplina e a un procedimento incentrati sul giudizio di pericolosità; la legge consente di richiedere e applicare separatamente le misure patrimoniali, senza che, al momento della richiesta, debba sussistere l’attualità della pericolosità del proposto (art. 18 d.lgs. 159/2011).

Particolare attenzione occuperà il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, che ha operato sostanziali modifiche all’assetto normativo della confisca e delle misure patrimoniali in generale. Salvo diversa previsione



del decreto, che a questo punto sono remote, le disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

L'Osservatorio, in raccordo con il Comitato scientifico, monitorerà le prassi applicative delle misure di prevenzione nel territorio. La ricognizione, condotta su decisioni accessibili e segnalazioni dei Colleghi, distinguerà i dati documentati dalle valutazioni e sarà restituita in forma anonima e aggregata.

Particolare attenzione sarà dedicata:

- alla concretezza e alla determinatezza degli elementi posti a fondamento della pericolosità, evitando che categorie ampie o formule stereotipate sostituiscono l'accertamento individuale;
- alla verifica dell'attualità della pericolosità per le misure personali e, per le misure patrimoniali, alla ricostruzione del periodo cui essa è riferita e del rapporto temporale tra pericolosità e acquisto dei beni;
- all'impiego, nel procedimento di prevenzione, di elementi provenienti da indagini o processi penali, con attenzione agli esiti di assoluzione, archiviazione o mancata condanna e alla necessità di motivare autonomamente il loro valore;
- alla qualità dell'accertamento patrimoniale, alla proporzionalità dell'ablazione e alla posizione dei terzi, dei familiari e delle attività economiche coinvolte;
- all'effettività del contraddittorio, all'accesso tempestivo agli atti, alla possibilità di introdurre e discutere prove e alla portata concreta dei mezzi di impugnazione.

Le garanzie previste dalla legge - tra cui la partecipazione necessaria del difensore, l'ammissione delle prove rilevanti e la possibilità di chiedere l'udienza pubblica - costituiscono un presidio da rendere effettivo nella prassi (art. 2 L. 161/2017). Il confronto giurisprudenziale segnala, al tempo stesso, criticità specifiche: la Cassazione ha richiamato il diverso e inferiore standard probatorio e lo statuto processuale obiettivamente più debole del procedimento di prevenzione, indicando la necessità di un vaglio rigoroso



degli indizi e di motivazioni puntuali, soprattutto quando manca un accertamento penale dei fatti posti a fondamento della proposta (Cass. pen., Sez. VI, n. 12699/2024)

L'Osservatorio si propone di:

- 1) predisporre una scheda comune per la raccolta anonima delle decisioni e delle criticità segnalate dai difensori;
- 2) elaborare una checklist pratica per il controllo dei presupposti della misura, della base fattuale, della dimensione temporale della pericolosità, della provenienza dei beni e delle garanzie del contraddittorio;
- 3) organizzare incontri-laboratorio con il Comitato scientifico dedicati alla lettura di provvedimenti e alla costruzione di strumenti difensivi, con particolare riguardo ai procedimenti patrimoniali e alla tutela dei terzi;
- 4) redigere una ricognizione periodica delle prassi locali, evidenziando questioni ricorrenti e possibili interventi istituzionali;
- 5) promuovere, ove opportuno, un confronto con gli uffici giudiziari e gli altri interlocutori istituzionali, nel rispetto dell'autonomia della difesa e senza interferire nei singoli procedimenti.

L'attività dell'Osservatorio intende offrire agli iscritti strumenti condivisi per verificare gli elementi, contestare le ricostruzioni non dimostrate e tutelare le persone coinvolte. La prevenzione è compatibile con lo Stato di diritto solo quando il potere di incidere sulla libertà e sui beni è sottoposto a controllo giurisdizionale effettivo e a garanzie difensive adeguate alla concreta gravità della misura.

15.COMITATO SCIENTIFICO E SCUOLA TERRITORIALE

Altrettanto rilevante, nell'ambito delle linee programmatiche di Proposta 2026, è lo spazio dedicato al Comitato scientifico e alla Scuola Territoriale.

Progettano e organizzano, in sinergia con la Fondazione forense, convegni e seminari per l'assolvimento degli obblighi formativi degli avvocati. Curano i programmi didattici e selezionano i docenti per la *Scuola Territoriale* e per



il corso biennale di specializzazione per l'abilitazione alla difesa d'ufficio sia per il Tribunale ordinario, che per il Tribunale per i Minorenni.

Il Comitato scientifico, in particolare, monitora e analizza i nuovi disegni di legge e le riforme del Codice Penale e di Procedura Penale; promuove dibattiti scientifici sulle questioni giuridiche più complesse o sulle sentenze di legittimità e costituzionali di maggior rilievo.

Cura la redazione di articoli e contributi scientifici pubblicati dalla Camera Penale e fa da ponte tra il mondo dell'avvocatura e quello accademico, organizzando eventi in sinergia con le facoltà di Giurisprudenza e coinvolgendo professori universitari e magistrati come relatori.

Bologna 30.10.2026

I candidati della lista Proposta 2026

Desi Bruno

Palmira Careri

Fabio Pancaldi

Stefania Pettinacci

Lorenzo Tomassini